

AMBITO TERRITORIALE N. 1

Comune capofila: Vibo Valentia

Comuni di:

Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi,
Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia,
San Costantino, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio,
Stefanaconi, Vibo Valentia.

Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito n. 1

Indice

Indice.....	pag. 2
ART. 1: Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
ART. 2: Sede della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 3
ART. 3: Composizione della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 3
ART. 4: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 3
ART. 5: Presidente della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 4
ART. 6: Attribuzioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 4
ART. 7: Segreteria della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 4
ART. 8: Convocazione della Conferenza dei Sindaci.....	pag. 5
ART. 9: Avviso di convocazione.....	pag. 5
ART. 10: Ordine del giorno.....	pag. 5
ART. 11: Pubblicità delle sedute.....	pag. 5
ART. 12: Validità delle sedute.....	pag. 5
ART. 13: Validità delle deliberazioni.....	pag. 6
ART. 14: Modalità e forme di votazione.....	pag. 6
ART. 15: Modifiche del Regolamento.....	pag. 6

ART. 1: Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce atto di autonoma determinazione della Conferenza e disciplina le attività ed il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale n. 1 - Comune Capofila Vibo Valentia. Esso entra in vigore dal momento successivo alla sua approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci medesima e dei Consigli di tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito ed è trasmesso, per conoscenza, alla Regione Calabria.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento a leggi e disposizioni nazionali e regionali, in quanto applicabili.

ART. 2: Sede della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza ha sede in locali idonei muniti di adeguati supporti logistici ed operativi presso il Comune Capofila di Vibo Valentia, piazza Martiri d'Ungheria.

La stessa può essere convocata in via straordinaria anche in sede diversa.

ART. 3: Composizione della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 1. Ogni Sindaco può delegare, di volta in volta, un assessore o un consigliere del proprio Comune che, in ogni caso, non potrà ricoprire le funzioni di Presidente della Conferenza stessa. Non è necessaria la delega formale per il Vice Sindaco e per l'Assessore delegato alle Politiche Sociali.

In casi eccezionali, un Sindaco potrà delegare il Sindaco di un altro Comune a rappresentarlo ed esprimere il voto; non sarà possibile essere destinatari di più di una delega ed il delegato dovrà essere esclusivamente un Sindaco e non un ulteriore delegato. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche dipendenti dei comuni.

La qualità di componente della Conferenza dei Sindaci si perde immediatamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco del proprio Comune o al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.

Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza della nuova elezione alla carica di Sindaco.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipa l'Ufficio di Piano, senza diritto di voto.

Inoltre, può partecipare, su invito, senza diritto di voto, il Direttore dell'ASP del Distretto Sanitario di Vibo Valentia o un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci, secondo le sue esigenze e definendo tempi e modalità opportune, può invitare a partecipare, senza diritto di voto, anche il rappresentante territoriale del Forum del Terzo Settore per la promozione e conduzione di percorsi partecipativi.

ART. 4: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza svolge le funzioni previste dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale di riferimento, in materia di servizi socio-assistenziali ed è titolare della funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico - amministrativo della gestione dell'Ambito Territoriale n. 1.

Alla Conferenza dei Sindaci compete in particolare:

1. provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-assistenziale regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Ambito; istituire l'Ufficio di Piano come struttura tecnica a supporto della programmazione di ambito; predisporre e adottare il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano, da trasmettere agli organi competenti per l'approvazione definitiva;
2. deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali i soggetti del Terzo Settore assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dalle leggi nazionali e regionali;
3. determinare le modalità gestionali dei servizi socio-sanitari in forma associata tra Comuni ovvero attraverso accordi di programma, deleghe e convenzioni con l'ASP;

4. ogni altra funzione specificatamente prevista dal mutare della normativa vigente e dalle indicazioni, regionali in particolare in ordine ai piani di intervento, progettualità e programmi nell'area della integrazione socio-assistenziale.

ART. 5: Presidente della Conferenza dei Sindaci

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune Capofila o da chi lo sostituisce legalmente.

In caso di rinuncia dello stesso, il Presidente viene eletto dalla Conferenza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e resta in carica sino al rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni dei Comuni della Conferenza stessa.

Il Presidente dovrà sempre garantire la sua presenza presso l'Ufficio di Piano almeno due giorni a settimana.

Il Presidente decade dall'incarico con effetto immediato in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

In assenza del Presidente, assumerà la Presidenza il Sindaco presente più anziano di età; la presidenza delle sedute è riservata esclusivamente ai sindaci e non a loro delegati.

ART. 6: Attribuzioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente rappresenta la Conferenza, presiede le sedute, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare e disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza dei Sindaci. Controfirma gli atti deliberativi approvati.

Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo, in particolare, alla convocazione, alla definizione dell'Ordine del Giorno ed alla direzione delle sedute.

Fanno capo al Presidente le attività di comunicazione, informazione, raccordo e collaborazione della Conferenza con Enti Locali territoriali, la Regione, i Ministeri ed il Direttore Generale dell'ASP di Vibo Valentia.

ART. 7: Segreteria della Conferenza dei Sindaci

L'assistenza tecnica e amministrativa ai lavori della Conferenza dei Sindaci è assicurata dalla figura del Segretario, di norma rappresentata dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila. Lo stesso può essere diversamente designato di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario:

- > cura la convocazione delle sedute, il reperimento della sede dei lavori, l'acquisizione e la verifica degli atti da sottoporre alla Conferenza, la verifica degli orari, delle presenze e di quant'altro previsto per la regolarità dello svolgimento dei lavori;
- > reperisce atti, delibere, decreti dell'ASP, regionali, nazionali che interessano le funzioni della Conferenza dei Sindaci;
- > presenza ai lavori durante lo svolgimento;
- > cura gli atti cartacei e informatici da produrre, conservare, aggiornare, ricercare, riprodurre e mettere a disposizione;
- > tiene i contatti prima e dopo la seduta con i Componenti e con gli Uffici collegati in termini di collaborazione, informazione, trasmissione e richiesta di quanto relativo ai lavori della Conferenza.

Il Segretario redige, ad ogni seduta, il verbale contenente le decisioni assunte e ne cura la sottoscrizione.

Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

I verbali, numerati progressivamente e separatamente, per ciascun anno e conservati in originale presso la Segreteria della Conferenza dei Sindaci, andranno trasmessi, a mezzo pec, ad

ogni componente e si riterranno approvati in caso di mancata contestazione entro gg. 5 (cinque) dalla data risultante dalla ricevuta di consegna della posta certificata.

Copia degli atti deliberativi potrà essere pubblicata sugli appositi siti internet dei Comuni.

ART. 8: Convocazione della Conferenza dei Sindaci

La convocazione della Conferenza dei Sindaci compete al Presidente.

La convocazione, oltre che su iniziativa del Presidente, può avvenire su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti, comprensiva degli argomenti da trattare corredati delle relative proposte. La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Un argomento per il quale è stata richiesta la convocazione non potrà essere riproposto all'Assemblea prima di quattro mesi dalla sua discussione.

La Conferenza deve essere convocata almeno due volte all'anno.

ART. 9: Avviso di convocazione

La convocazione dei componenti la Conferenza deve essere notificata a mezzo PEC, che deve pervenire al Comune di appartenenza dei singoli componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta.

È ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, anche a mezzo fax, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere indicati gli argomenti in discussione.

L'avviso di convocazione può indicare anche il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione; questa potrà avvenire dopo un'ora dalla prima convocazione.

ART. 10: Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare nelle singole sedute è predisposto a cura del Presidente o dei componenti proponenti.

I singoli componenti possono presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze, proposte e raccomandazioni trasmettendole al Presidente della Conferenza in tempo utile per l'inserimento all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.

La Conferenza, a maggioranza, può differire ad altra seduta la discussione degli argomenti non trattati.

Il Segretario della Conferenza dei Sindaci mette a disposizione tutti gli atti deliberativi e la documentazione utile sulle materie all'ordine del giorno, in tempi utili per la necessaria consultazione e, in casi di urgenza, contemporaneamente alla convocazione.

ART. 11: Pubblicità delle sedute

Le sedute della Conferenza sono di norma riservate, sempreché, con decisione motivata della Conferenza, non venga altrimenti stabilito. Restano comunque riservate le sedute nelle quali saranno trattati argomenti concernenti persone.

Il pubblico, eventualmente ammesso nella sala secondo le modalità stabilite dal Presidente, deve astenersi da ogni commento o manifestazione.

ART. 12: Validità delle sedute

La Conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

La Conferenza si intende valida in seconda convocazione, quando sia presente almeno 1/3 dei componenti.

La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la seconda convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato. Del fatto viene redatto verbale.

Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

ART. 13: Validità delle deliberazioni

La Conferenza dei Sindaci, fermo restando il quorum di cui all'art. 5 richiesto per l'elezione del Presidente, nelle votazioni in forma palese e nelle votazioni a scrutinio segreto delibera a maggioranza dei presenti.

Prima di ogni votazione, si verifica la presenza del numero legale e non sono computati nel numero richiesto dal quorum i componenti che si allontanano dall'aula.

Nella determinazione della maggioranza non si computano coloro che si astengono.

Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci vengono trasmesse ai Comuni compresi nell'Ambito Territoriale.

ART. 14: Modalità e forme di votazione

I voti e le astensioni sono espressi per alzata di mano o, su decisione del Presidente, per appello nominale. La votazione deve essere espressa in forma segreta nei casi indicati dalla legge.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente ne accerta l'esito coadiuvato da due scrutatori all'occorrenza designati tra i componenti dell'assemblea.

Ogni componente ha diritto di far risultare nel verbale della seduta i motivi del suo voto o della sua astensione.

ART. 15: Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere proposte ed approvate dall'assemblea dei Sindaci, approvandole con la maggioranza di cui agli artt. 12 e seguenti, e dagli organi consiliari dei comuni dell'ambito.